COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la custodia dei cani

(del 13.07.2026)

COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio** , richiamati

> la Legge cantonale sui cani (LCani) e le relative disposizioni di applicazione;
> il Regolamento cantonale sui cani (RCani) 5;
> gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
> gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
> il Regolamento comunale di Minusio;
> e ogni altro dispositivo applicabile alla fattispecie;

ORDINA:

art. 1 Scopo e principio generale

La presente Ordinanza disciplina la custodia, la conduzione e la detenzione dei cani sul territorio del Comune di Minusio.
Essa si applica nel rispetto della legislazione federale e cantonale vigente.
La sua finalità è garantire la sicurezza pubblica, la convivenza civile, la tutela dell'igiene e il rispetto degli spazi pubblici.

art. 2 Definizioni

È detentore la persona che possiede il cane o ne assume stabilmente la responsabilità.
È ausiliario la persona che, nell'interesse o per conto del detentore, accudisce, conduce o gestisce temporaneamente il cane.
L'ausiliario assume gli obblighi del detentore per il periodo in cui il cane è affidato alla sua custodia.

art. 3 Responsabilità

Il detentore è responsabile in via primaria della custodia e del controllo del cane.
L'ausiliario è parimenti responsabile durante il periodo di custodia.
Detentore e ausiliario devono adottare tutte le misure necessarie affinché il cane non causi danni, pericoli o molestie.

art. 4 Registrazione e identificazione

Ogni cane dev'essere identificato mediante microchip e registrato conformemente alla legislazione federale e cantonale.
Il detentore è tenuto a notificare tempestivamente ogni cambiamento rilevante alle Autorità competenti.

art. 5 Struttura di detenzione dei cani

La struttura di detenzione dei cani deve garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e benessere animale conformemente alla legislazione federale e cantonale.
I cani devono essere detenuti in spazi idonei per dimensioni, ventilazione, protezione dalle intemperie e possibilità di movimento sufficiente.
Le strutture devono essere realizzate e mantenute in modo da impedire la fuga dei cani e l'accesso non autorizzato di terzi.
Il detentore è responsabile della manutenzione e del corretto stato igienico-sanitario della struttura.

art. 6 Fuga del cane

Il detentore e l'ausiliario devono adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga del cane dalla struttura di detenzione o durante la conduzione.
In caso di fuga, il detentore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità competenti e a collaborare per il recupero dell'animale.
La fuga del cane che comporta un rischio per la sicurezza pubblica può determinare l'adozione di misure restrittive da parte delle Autorità competenti.

art. 7 Morte del cane

Il detentore è tenuto a notificare senza indugio il decesso del cane alle Autorità competenti secondo la legislazione applicabile.
La rimozione e lo smaltimento della carcassa devono avvenire tramite canali autorizzati e nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali vigenti.
In caso di morte sospetta o riconducibile a negligenza, il Municipio può disporre accertamenti e segnalare il caso alle Autorità competenti.

art. 8 Formazione

Detentori e ausiliari devono adempiere agli obblighi formativi previsti dalla legislazione cantonale.
Il Municipio collabora con le Autorità cantonali per informazione e sensibilizzazione.

art. 9 Controllo del cane

Il cane dev'essere costantemente sotto controllo del detentore o dell'ausiliario.
È vietato lasciarlo vagare senza sorveglianza adeguata.
Il cane deve poter essere richiamato in ogni momento.

art. 10 Obbligo del guinzaglio

I cani devono essere tenuti al guinzaglio in vie e piazze pubbliche, parchi, aree scolastiche, fermate del trasporto pubblico e durante eventi pubblici.
Il Municipio può stabilire ulteriori obblighi o restrizioni.

art. 11 Aree di libertà controllata

Il Municipio può designare aree in cui i cani possono essere lasciati liberi sotto controllo.
Rimane invariata la responsabilità del detentore o dell'ausiliario.

art. 12 Aree vietate

Il Municipio può vietare l'accesso dei cani a determinate aree per motivi di sicurezza, igiene o interesse pubblico.
I divieti devono essere adeguatamente segnalati.

art. 13 Raccolta degli escrementi

Detentore e ausiliario devono raccogliere immediatamente gli escrementi del cane.
Lo smaltimento avviene secondo le disposizioni comunali.
È obbligatorio essere muniti del materiale necessario.

art. 14 Quiete pubblica

I cani non devono causare disturbi eccessivi o ripetuti alla quiete pubblica.
Devono essere adottate misure adeguate di prevenzione.

art. 15 Cani soggetti a restrizioni

I cani soggetti a restrizioni sono disciplinati dalla legislazione cantonale.
Il Municipio collabora con le Autorità competenti.

art. 16 Segnalazioni

Ogni comportamento pericoloso o aggressivo può essere segnalato alle Autorità competenti.
Il Municipio collabora con il Cantone per eventuali misure.

art. 17 Controlli

Il Municipio assicura il controllo dell'applicazione della presente Ordinanza.
I controlli sono effettuati dalla polizia comunale competente o da altri Servizi incaricati.
Detentori e ausiliari sono tenuti a collaborare.

art. 18 Contravvenzioni e multe disciplinari

Le infrazioni sono punite secondo la Legge cantonale sui cani (LCani).
Le multe disciplinari sono applicate nei casi e importi stabiliti dalla legislazione cantonale.
Le contravvenzioni gravi sono perseguite secondo il diritto cantonale.
Restano riservate le competenze delle Autorità cantonali.

art. 19 Delega alla polizia comunale competente

Il Municipio può delegare alla polizia comunale competente:
> accertamento delle infrazioni;
> verbalizzazione;
> emissione delle multe disciplinari;
> gestione e incasso;
> controlli sul territorio.

La delega è conferita mediante risoluzione municipale.

art. 20 Rimedi giuridici

Contro le decisioni emanate in applicazione della presente Ordinanza sono dati i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale.

art. 21 Abrogazione ed entrata in vigore

È abrogata ogni disposizione comunale incompatibile.
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti, se richiesta.

(Ris. mun. N° 1243) Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 14.07.2026 e il 14.09.2026

ALLEGATO 1 - TABELLA MULTE DISCIPLINARI (LCANI 2026)

Infrazione	Base legale LCani 2026	Importo (CHF)
Mancata registrazione del cane	LCani art. registrazione	80.00
Mancata identificazione (microchip)	LCani	100.00
Omessa notifica variazioni detentore	LCani	80.00
Mancata conduzione al guinzaglio	LCani disposizioni uso pubblico	100.00
Mancata raccolta escrementi	LCani norme igiene pubblica	100.00
Cane senza controllo	LCani obbligo custodia	120.00
Accesso a zona vietata	LCani + ordinanze comunali	100.00
Mancata collaborazione ai controlli	LCani obblighi cooperazione	150.00
Disturbo quiete pubblica (ripetuto)	LCani + ordine pubblico	120.00
Violazione prescrizioni autorità cantonali	LCani	150.00